

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1094)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio; affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1960 (V. Stampato n. 1332)

d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, GUERRIERI Filippo, CORONA Giacomo, LEONE Raffaele, SULLO, NUCCI, BUFFONE, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, BACCELLI, BOLOGNA e DURAND DE LA PENNE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 GIUGNO 1960

Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale dell'Opera nazionale
per gli invalidi di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso l'Opera nazionale invalidi di guerra sono istituiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario, senza distinzioni gerarchiche in ciascuna categoria.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo,

con qualsiasi denominazione, in servizio presso l'Opera alla data della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per i corrispondenti ruoli organici con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma del presente articolo per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra, per le vedove e gli orfani di guerra nonché per le categorie comunque equiparate.

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono farne domanda all'Amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre 2 mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo a cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo, si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1 il collocamento nei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1958 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto e negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico nonché sul trattamento di quiescenza dei dipendenti di ruolo.

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII della categoria del personale di concetto e IX della categoria del personale esecutivo ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI della categoria del personale ausiliario.

Art. 8.

I posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici vanno attribuiti al personale dei ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole a giudizio del presidente, sentita la Commissione del personale, per operosità, diligenza e condotta notevoli.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.